SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 novembre 2014, n. **179**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

SULLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IL TERRORISMO ED IL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Consapevoli del fatto che i fenomeni criminali collegati alla criminalità organizzata in ogni settore affliggono in modo significativo gli Stati delle Parti Contraenti mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prosperità e l'integrità fisica dei propri popoli;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga;

Richiamando

la normativa europea che regola la cooperazione tra gli Stati Membri nella materia oggetto del presente Accordo;

la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale ONU del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata;

la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972;

la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

le Convenzioni ONU per la repressione delle varie forme di terrorismo e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 ed i Protocolli annessi;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981;

Nel rispetto della sovranità nazionale di ciascuna Parte Contraente,

convengono quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprenderanno ogni attività intesa ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo ed il narcotraffico.

Le Parti Contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attività comune ed individuare gli obiettivi da conseguire.

Le Parti Contraenti stabiliscono che le Autorità responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica di Estonia: La Direzione di Polizia - Polizia Criminale Centrale - per quanto riguarda le indagini e le questioni operative e la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.

per la Repubblica italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali, per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.

Le Autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo cooperano direttamente e possono individuare, mediante Protocolli, i settori di cooperazione specifici.

Articolo 2

Le Parti Contraenti concordano sulle necessarie procedure di comunicazione che permettono il rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici.

Articolo 3

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a. su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici;

b. la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si consulteranno per adottare posizioni comuni ed azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui vengono discusse o si prendono decisioni sulle strategie per la lotta alla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti.

Articolo 5

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo viene effettuata attraverso:

a. scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati, con un aggiornamento costante delle informazioni sulle minacce terroristiche, in particolare quando tali eventi o minacce compromettono gli interessi dei due Stati delle Parti contraenti;

b. aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati delle Parti Contraenti;

c. scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, anche al fine di accrescere costantemente gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti e stazioni ferroviarie ed adattarli all'evoluzione della minaccia terroristica;
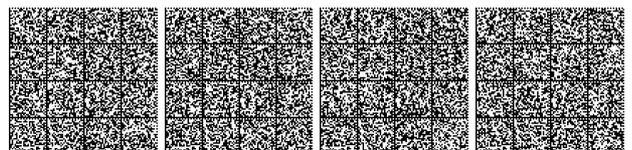
d. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata venga estesa alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

Articolo 7

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata coprirà anche i seguenti settori:

a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;

b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalità organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;

c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalità organizzata, nonché di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;

d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalità organizzata;

e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata;

f. scambio di informazioni operative sulle attività illecite della criminalità organizzata, come quelle concernenti:

la falsificazione di documenti, denaro e valori;

marchi e brevetti industriali;

traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato;

traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;

reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;

reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;

altri reati particolarmente pericolosi, come:

traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;

traffico di esseri umani;

induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attività sessuali;

immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;

riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;

g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attività di criminalità organizzata;

h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

Articolo 8

Ai fini del presente Accordo sono sostanze stupefacenti quelle citate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961 sulle Sostanze Stupefacenti; sono sostanze psicotrope quelle menzionate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite del 21 febbraio 1971 sulle Sostanze Psicotrope; per traffico illecito si intendono le ipotesi di reato enunciate nell'art. 3, parr. 1 e 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope.

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a fornire, senza indugio e sistematicamente, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei precursori e della coltivazione illegale e traffico di piante. In particolare, la cooperazione dovrà comprendere:

a. lo scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonché alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto;

b. l'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unità cinofile antidroga;

c. l'aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento, da organizzarsi nei due Stati delle Parti Contraenti;

d. lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche e di esperienze relative al controllo del commercio lecito ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;

e. l'analisi congiunta di gruppi ed associazioni di trafficanti, di eventi e tecniche;

f. lo scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti ed alle tecniche di analisi;

g. i metodi e procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

Articolo 9

Qualsiasi richiesta di informazioni prevista dal presente Accordo dovrà contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano.

Articolo 10

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati da una Parte Contraente all'altra Parte Contraente devono essere trattati e protetti in conformità con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati devono essere trattati unicamente dalle Autorità responsabili dell'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad Autorità diverse da quelle menzionate nell'art. 1 del presente Accordo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità competente che li ha trasmessi per prima.

Articolo 11

Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione ed assistenza previste dal presente Accordo qualora dette richieste possano compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali.

In tal caso, la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente alla Parte Contraente richiedente il diniego all'assistenza, specificandone i motivi.

Articolo 12

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti Contraenti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei rispettivi Punti di Contatto nazionali.

Articolo 13

Qualsiasi controversia sull'interpretazione, esecuzione o inapplicabilità del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 15

Le Parti Contraenti utilizzano la lingua inglese per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle rispettive condizioni giuridiche interne ed avrà una durata illimitata, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all'altra Parte Contraente l'intenzione di porre fine all'Accordo. La notifica della cessazione entra in vigore sei mesi dopo la sua ricezione da parte dell'altra Parte Contraente.

Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore mediante un Protocollo sottoscritto dalle Parti Contraenti in conformità con la procedura stabilita nel precedente paragrafo di questo Articolo.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tallinn, l'8 settembre 2009, due originali in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica di Estonia

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME, TERRORISM AND ILLICIT DRUG TRAFFICKING

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

BEING AWARE that the criminal phenomena linked to organized crime in all its aspects considerably affect the States of the Contracting Parties, jeopardizing public order and security as well as the welfare and physical integrity of their peoples;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against organized crime, terrorism and illicit drug trafficking;

RECALLING

- The European Union legislation which rules cooperation among Member States in the subjects covered by the present Agreement;
- Resolution No. 45/123 of the UN General Assembly, dated 14 December 1990, concerning international cooperation in the fight against organized crime;
- the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the 25 March 1972 Protocol;
- the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;
- the UN Conventions on the fight against the various forms of terrorism and the UN Convention Against Transnational Organized Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and its additional Protocols;
- the Council of Europe Convention on Personal Data Processing, signed in Strasbourg on 28 January 1981;

RESPECTING the national sovereignty of each Contracting Party,

have agreed as follows:

Article 1

By this Agreement the Contracting Parties shall commit themselves to carrying out - in conformity with their respective national legislation in force - any action in order to enhance their common efforts in the fight against organized crime in all its aspects, terrorism and drug trafficking.

The Contracting Parties shall hold regular consultations between the representatives of the Ministries of the Interior of both States with a view to strengthening cooperation, assessing the common activities and identifying the goals to be reached.
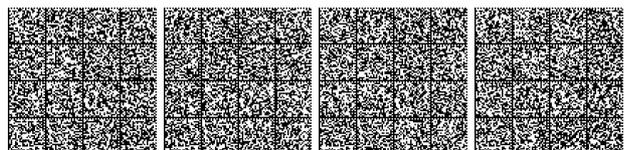
The Contracting Parties establish that the Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- For the Republic of Estonia: the Police Board - Central Criminal Police - as regards investigative and operative matters and the Security Police Board in the matters of terrorism, the Citizenship and Migration Board, the Board of the Border Guard and the Tax and Customs Board as regards the aspects falling within their jurisdiction.
- for the Italian Republic: the Central Directorate of Criminal Police - International Police Cooperation Service - as regards investigative and operative matters and the Office for the Coordination and Planning of Police Forces, International Relations Service, as regards the aspects falling within their jurisdiction.

The competent Authorities referred to in paragraph 3 of this Article shall cooperate directly and can identify, by means of Protocols, specific fields of cooperation.

Article 2

The Contracting Parties shall agree on the necessary communication procedures enabling the rapid exchange of information on the fight against organized crime and terrorism in all its aspects, also by exchanging their liaison officers and using IT links.

Article 3

In conformity with their respective national legislation in force and without prejudice to the obligations deriving from other bilateral or multilateral Agreements:

a. upon request of the competent authorities of either Contracting Party, the other Contracting Party shall promote investigation procedures in case of activities relating to organized crime and the prevention of terrorist attacks;

b. the requested Contracting Party shall immediately communicate the results of the initiated procedures.

Article 4

The Contracting Parties shall hold consultations with a view to adopting common positions and concerted actions in all international fora in which decisions are discussed or made on the strategies to counteract organized crime in all its aspects.

Article 5

The Contracting Parties agree that cooperation in the fight against terrorism shall be carried out by means of:

a. regular, detailed and rapid exchange - upon request or initiative of either Contracting Party - of information and data on terrorist groups, events, persons involved, means and techniques used, as well as a constant updating of the information on terrorist threats, in particular when such events or threats jeopardize the interests of the States of both Contracting Parties;

b. constant and mutual updating on present terrorist threats, as well as on the counteracting techniques and organizational structures, also by planning joint
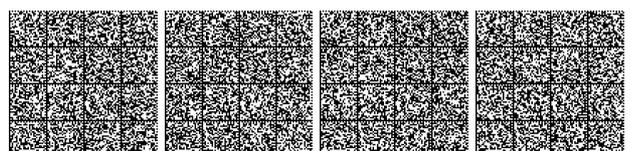
training courses on specific investigative techniques in the States of both Contracting Parties;

c. periodic exchange of experience and knowledge on land, air and sea transport security, also with a view to constantly enhancing the security standards adopted at airports and railway stations and adjusting them to terrorist threat developments;

d. exchange - for investigative purposes - of information on individuals resorting to telecommunications services for the purpose of terrorist activities.

Article 6

The Contracting Parties, in conformity with their respective national legislation in force, shall agree that cooperation in the fight against organized crime shall be extended to the search for persons who are prosecuted for a crime or wanted in view of the enforcement of a sentence or of a security measure.

Article 7

The Contracting Parties agree that cooperation in the fight against organized crime shall also cover the following fields:

a. constant and mutual updating of the present threats posed by organized crime and of the counteracting techniques and organizational structures, also by exchanging experts and planning joint training courses in specific investigative and operative techniques in the States of both Contracting Parties;

b. exchange of operative information of mutual interest on possible contacts between organized crime groups or associations in the States of both Contracting Parties;

c. exchange of acts of Parliament, scientific, professional and educational publications on the fight against organized crime, as well as of information on the technical means and methods used in police operations;

d. cooperation in analyzing the causes, structures, origins, patterns and forms of organized crime;

e. exchange of experiences on how the fight against organized crime is organized;

f. exchange of operative information on the illicit activities perpetrated by organized crime, such as:

- counterfeiting of documents, money and securities;
- industrial trademarks and patents;
- illicit trafficking in works of art and antiques;
- illicit trafficking in manufactured tobacco and precious metals and illicit traffic in stolen vehicles;
- environmental crime, including traffic in radioactive and toxic substances;
- crimes committed by means of IT instruments, the Internet and other telecommunications means;
- other particularly dangerous crimes, such as:
  - illicit traffic in weapons and ammunitions, explosives, strategic and nuclear material;
  - traffic in human beings;
  - inducement and coercion of women and minors to prostitution and other
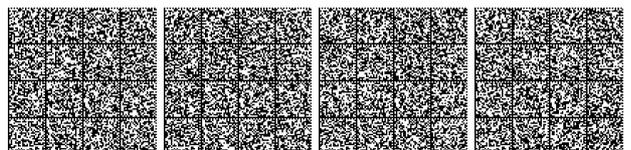
sexual activities;
- illegal immigration and criminal organizations facilitating it;
- laundering of money, goods and other illicit profits and related financial and economic transactions by exchanging - in case common interests should be involved - the information allowing the seizure of said profits.

g. exchange - for investigative purposes - of useful information on individuals using the IT system and other communication means to perpetrate organized crime activities;
h. exchange of experience in managing migration flows and in enforcing the national legislation on foreign nationals' entry and stay.

Article 8

For the purpose of this Agreement, narcotic drugs are those referred to and described in the UN Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961; psychotropic substances are those referred to and described in the UN Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; illicit trafficking is meant as the crime hypotheses mentioned in Art. 3, paragraphs 1 and 2, of the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

The Contracting Parties, in conformity with their relevant national legislation in force, shall commit themselves to supplying, without delay and regularly, upon request or initiative of either Contracting Party, all data and information which can contribute to counteract the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as the illegal cultivation of and traffic in plants. In particular, cooperation shall include:

a. exchange of information and data on individuals involved in the production of and illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, on origin and destination places and production methods as well as on the routes and transport means used by traffickers, concealment techniques and counteracting methods;
b. use of new technical means, including the methods of training and use of drug canine units;
c. constant and mutual updating on the present threats posed by the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and on the counteracting techniques and organizational structures, also by exchanging experts and planning joint training courses in specific investigative and operative techniques in the various relevant fields of action, to be organized in the States of both Contracting Parties;
d. exchange of acts of Parliament, scientific, professional and educational publications and of experience for the control of licit trade and the fight against illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
e. joint analysis of traffickers' groups and associations, of events and techniques;
f. exchange of information and data on the new kinds of narcotic drugs and on analysis techniques;
g. border control methods and procedures as regards narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.
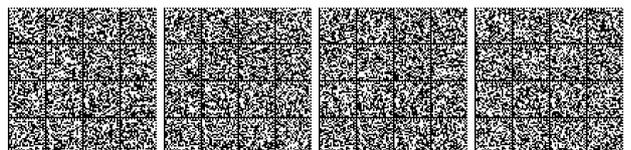
Article 9

Any request for information envisaged by this Agreement shall contain a short description of the underlying reasons.

Article 10

Personal data necessary to implement this Agreement and communicated by the one Contracting Party to the other Contracting Party shall be handled and protected in compliance with their national data protection legislation.
Communicated personal data shall be handled only by the Authorities responsible for the implementation of this Agreement. Personal data can be transmitted to authorities other than those mentioned in Art.1 of this Agreement only upon written authorization of the competent authority that communicated them first.

Article 11

The Contracting Parties may reject the cooperation and assistance requests envisaged by this Agreement completely or partially if such requests might jeopardize the sovereignty and security of the State of the requested Contracting Party or other major State interests or if they are against their respective national legislation.
In this case, the requested Contracting Party shall immediately communicate its refusal of assistance to the requesting Contracting Party and specify the underlying reasons.

Article 12

The Contracting Parties shall - not later than 30 days from the entry into force of this Agreement and in conformity with the procedures envisaged by their respective national legislation - notify the names of their respective national Contact Points.

Article 13

All disputes deriving from the interpretation, implementation or inapplicability of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 14

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from other international, multilateral or bilateral Agreements signed by the Contracting Parties.

Article 15

The Contracting Parties shall use the English language as regards the implementation of the provisions contained in this Agreement.
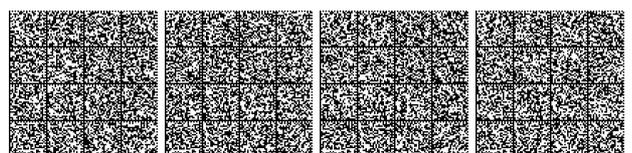
Article 16

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last note by which the Contracting Parties shall officially notify - through diplomatic channels - their compliance with their respective internal legal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement. The notification of termination shall enter into force six months after its receipt by the other Contracting Party.

All amendments to this Agreement shall enter into force by means of a Protocol signed by the Contracting Parties in conformity with the procedure established in the previous paragraph of this Article.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tallinn, on September 8th 2009, in two original copies in the Italian, Estonian and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
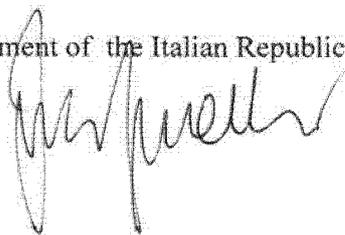
For the Government of the Republic of Estonia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1219):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) in data 30 dicembre 2013.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 14 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2014 e il 2 aprile 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 27 maggio 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2421):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 giugno 2014 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 24 giugno 2014 e il 1° ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 6 ottobre 2014 e approvato il 22 ottobre 2014.

14G00192
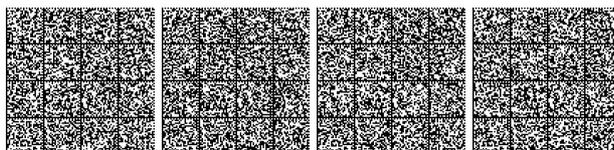
LEGGE 21 novembre 2014, n. **180**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA.

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata anche l'«Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA Repubblica italiana,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominate «di Stati membri», da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato «la Norvegia», dall'altra,

l'Unione europea, gli Stati membri e la Norvegia, in appresso denominate «le parti»,

Riconoscendo la stretta partecipazione della Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

Consci dell'evoluzione in materia di governance, proprietà e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtù del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite *G.U.* L 246 del 20.7.2004, pag. 1., i suoi emendamenti e del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) *G.U.* L 196 del 24.7.2008, pag. 1.,

Considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori delle parti,

Riconoscendo l'intenzione della Norvegia di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea,

Riconoscendo gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

Riconoscendo l'interesse manifestato dalla Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico regolamentato (PRS),

Riconoscendo l'accordo concluso tra la Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate,

Desiderando stabilire formalmente una stretta collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo,

Considerando l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato «l'accordo SEE») una base giuridica e istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia in materia di navigazione satellitare,

Desiderando completare le disposizioni dell'accordo SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, l'Unione e i suoi Stati membri,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo principale dell'accordo è di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le disposizioni dell'accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare.

Articolo 2.
Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)», il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary Navigation Overlay System: EGNOS);

b) «Potenziamento», meccanismi regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;

c) «Galileo», un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati.

Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato (PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;

d) «Misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;

e) «Informazione classificata», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da una marcatura di classificazione. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3.
Principi della cooperazione

1. Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;

b) libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;

c) libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso;

d) stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell'Unione e in Norvegia;

e) ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

Articolo 4.
Spettro radio

1. Le parti convengono di cooperare nelle questioni relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare europei nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenendo conto del «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system», firmato il 5 novembre 2004.

2. In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.

3. Inoltre, le parti riconoscono l'importanza della protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 5.
Installazioni a terra del GNSS europeo

1. La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo («installazioni a terra») nei territori sotto la sua giurisdizione.

2. La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l'intervento delle Forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni.

3. I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei diritti di proprietà. Le autorità norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo della Commissione europea, ogniqualvolta ciò sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra.

4. La Norvegia permette l'accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dall'Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attività dei suddetti soggetti.

5. Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonché i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia.

6. In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea può designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni.

7. Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure più dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.

Articolo 6.
Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.

La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere, controllare e gestire le attività, le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una proliferazione non desiderata.

2. In questo contesto la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti nell'Unione europea.

Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza del GNSS, tra cui l'accreditamento, nell'ambito dei comitati pertinenti della struttura di governance del GNSS europeo. Le modalità pratiche e le procedure devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo conto anche del quadro dell'accordo SEE.
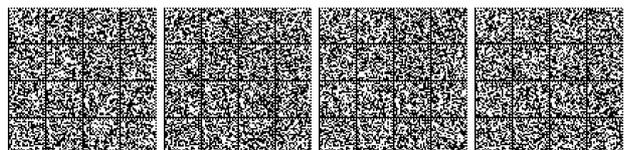
3. Qualora si verifichi un evento contro il quale può essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

Articolo 7.
Scambi di informazioni classificate

1. Lo scambio e la protezione di informazioni classificate dell'Unione avvengono in conformità all'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (1) firmato il 22 novembre 2004, nonché alle modalità di attuazione di tale accordo.

2. La Norvegia può scambiare informazioni classificate con marcatura nazionale di classificazione su Galileo con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.

3. Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta alle stesse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

Articolo 8.
Controllo delle esportazioni

1. Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nell'Unione e nei suoi Stati membri.

2. Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

Articolo 9.
Servizio pubblico regolamentato

La Norvegia ha manifestato interesse per il PRS di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare tale questione dopo che saranno state definite le politiche e le modalità operative che disciplinano l'accesso al PRS.

Articolo 10.
Cooperazione internazionale

1. Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In particolare, le Parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono la applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

Articolo 11.
Consultazione e risoluzione delle controversie

Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali divergenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.

Articolo 12.
Entrata in vigore e estinzione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario del presente accordo.

2. L'estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.

4. In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l'Unione europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

5. Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
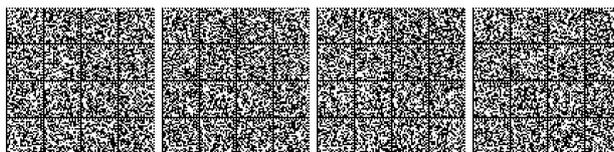
(1) G.U. L 362 del 9.12.2004, pag. 29.

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
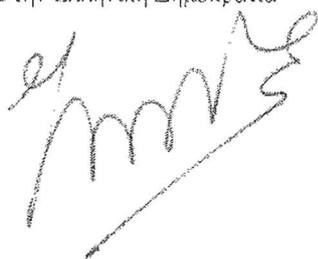
Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana
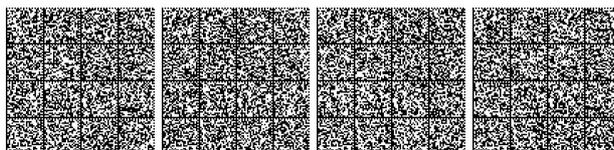
Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā -
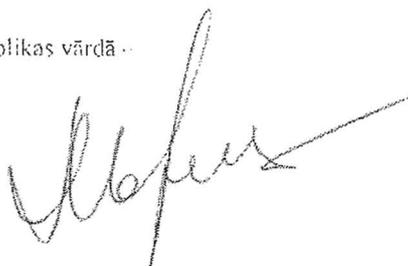
Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
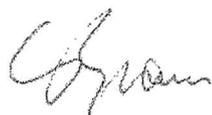
A Magyar Köztársaság részéről
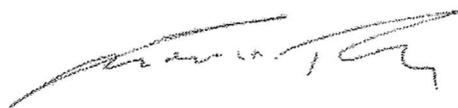
Għal Malta
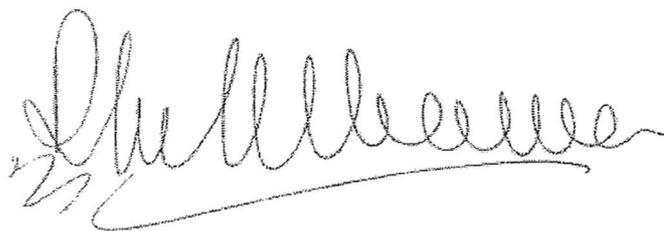
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
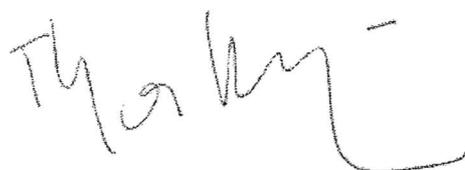
Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
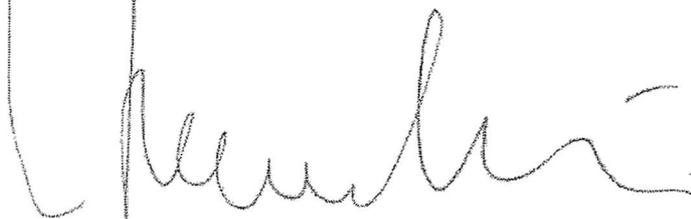
Pentru România

Za Republiko Slovenijo
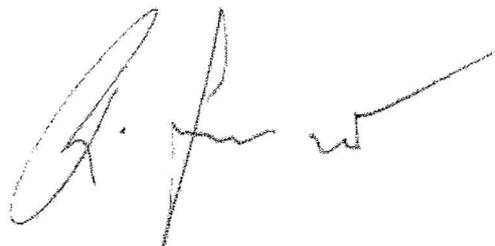
Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige
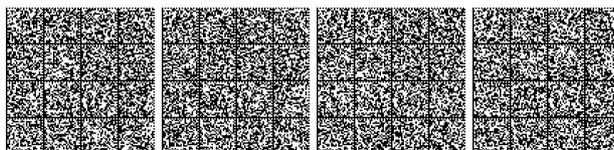
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For Kongeriket Norge

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

06 OCT. 2010

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

K. GRETSCHMANN
Directeur Général
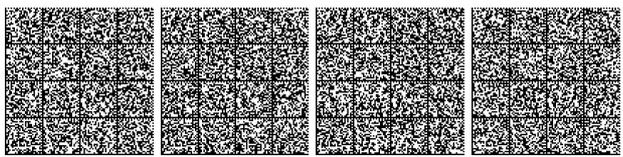
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1300):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI) in data 12 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 febbraio 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 5 marzo 2014 e il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2277):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle commissioni I, IV, V, IX, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 luglio 2014 e il 1° ottobre 2014. Esaminato in aula il 6 ottobre 2014 e approvato il 22 ottobre 2014.

14G00193

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2014.

Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle modalità e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quello ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di individuare le modalità di riduzione e di utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, limitatamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa il numero, per le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, e disciplina l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, delle autovetture di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, al fine di conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, anche attraverso modalità innovative di gestione, nonché di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio. Sono rimesse alla valutazione degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina delle modalità di utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.

2. Il presente decreto non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza e di protezione personale.

Art. 2.

Numero delle autovetture di servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, può disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati:

a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è inferiore o pari a 50 unità;

b) 2 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 51 e 200 unità;

c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 201 e 400 unità;

d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 401 e 600 unità;

e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è superiore a 600 unità.

2. In aggiunta alle autovetture di cui al comma 1 può essere assegnata un'ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitatamente al periodo di durata dell'incarico, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono computate anche le autovetture di servizio oggetto di contratto di locazione o noleggio in corso, o a qualunque altro titolo utilizzate, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo o non esclusivo.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 riducono il contingente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei limiti di cui al medesimo comma, mediante procedure di dismissione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di buoni taxi.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, fino a cinquanta autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, da cinquantuno a cento autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro il 30 giugno 2015. Le amministrazioni di cui al comma 1, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, più di cento autovetture, riducono il contingente delle autovetture di servizio entro il 31 dicembre 2015.

Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

2. É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rinnovano, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le seguenti modalità:

a) acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di servizio mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.;

b) acquisizione in proprietà di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore economicità rispetto agli strumenti di cui alla lettera *a)*, per la bassa emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti diversi strumenti:

a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 è abrogato.

Art. 4.

Censimento delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 2958

14A09477

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2014.

Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri, sono definiti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera *o)*, e 8, comma l, lettera *g)* del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2012, n. 201, entrati in vigore il 13 settembre 2012, nonché i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, concernente la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti nel Registro dei revisori legali;

Ritenuto di poter confermare l'entità del contributo annuale dovuto per l'anno 2015 nella stessa misura stabilita per il 2014, pari ad € 26,00, nonché di confermare le medesime modalità di versamento e la riassegnazione delle somme, in via esclusiva, allo stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali

1. L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2015 è determinato nella misura di € 26,00.

2. L'importo del contributo annuale è versato in unica soluzione con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, che si intende integralmente confermato, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

3. Le entrate relative all'ammontare dei contributi annuali versati per l'anno 2015 sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato' di previsione del Ministero medesimo.

4. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Roma, 25 settembre 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3253

14A09395

DECRETO 1° dicembre 2014.

Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2014 per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire

20 miliardi annue nel triennio 2000/2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3, dell'art. 12 della citata legge 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 353/2000;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che "le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012" e che "le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano";

Vista la Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale ha previsto uno stanziamento ridotto pari ad € 1.422.032,00 per l'anno finanziario 2014, sia per effetto delle disposizioni previste dal citato art. 14, della legge 122/2010 che dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il finanziamento delle funzioni conferite per la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che il suddetto stanziamento risulta ulteriormente ridotto ad € 1.370.181,00 per effetto di variazioni negative di bilancio effettuate ai sensi dell'art. 12, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 12, comma 2, della legge 353/2000 il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/RIA/38148 del 17 luglio 2014 ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2014, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, tenendo conto delle superfici percorse dal fuoco nell'anno e dei dati relativi all'Inventario Forestale nazionale del Corpo Forestale dello Stato, come rappresentati nell'allegata tabella;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra indicati, alla ripartizione in favore delle Regioni a statuto speciale della somma complessiva di € 1.370.181,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 ottobre 2014;

Decreta:

Il finanziamento autorizzato per l'anno 2014 di € 1.370.181,00, come specificato nelle premesse, per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

STANZIAMENTO ANNO 2014-RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE								I.F.N Superfice totale forestale	% Superfice Boscata	Sup. forestale/sup.boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superfice forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
	2009	2010	2011	2012	2013	Totali	Media						
Piemonte													
Valle d'Aosta	2	3	62	52	4	123	25	105.928	5,26	4237,1	36.035,80	579.065,40	615.101,20
Lombardia													
Trentino-Alto Adige													
Veneto													
Friuli Venezia Giulia	198	37	372	781	1.437	2.825	565	357.224	17,73	632,3	121.466,50	86.413,60	207.880,10
Liguria													
Emilia Romagna													
Toscana													
Umbria													
Marche													
Lazio													
Abruzzo													
Molise													
Campania													
Puglia													
Basilicata													
Calabria													
Sicilia	1.801	20.258	13.385	55.583	5.089	96.116	19.223	338.171	16,79	17,6	115.026,70	2.405,30	117.432,00
Sardegna	12.270	6.582	10.228	8.511	10.588	48.179	9.636	1.213.250	60,22	125,9	412.561,50	17.206,20	429.767,70
Totali	**14.271**	**26.880**	**24.047**	**64.927**	**17.118**	**147.243**	**29.449**	**2.014.573**	**100**	**5.012,9**	**685.090,50**	**685.090,50**	**1.370.181,00**

14A09501
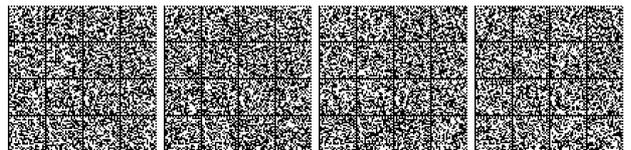
DECRETO 3 dicembre 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 88899 del 24 novembre 2014, che ha disposto per il 28 novembre 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 88899 del 24 novembre 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 novembre 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 novembre 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 0,272%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,863.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,025% e a 1,270%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A09595

DECRETO 5 dicembre 2014.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici dal 1° al 6 settembre 2014 verificatisi nei territori della provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2014, n. 252, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici dei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, che hanno interessato il territorio della provincia di Foggia;

Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici, trasmesso dall'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri con nota prot. USCM/105/U/2014 del 28 ottobre 2014;

Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, a strutture ed infrastrutture, provocando la perdita di due vite umane e lo sgombero di numerose persone dalle loro abitazioni;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco.

Decreta

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato *A)* al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

PROVINCIA DI FOGGIA

1) APRICENA;
2) CAGNANO VARANO;
3) CARPINO;
4) LESINA;
5) ISCHITELLA;
6) PESCHICI;
7) RODI GARGANICO;
8) SAN GIOVANNI ROTONDO;
9) SAN MARCO IN LAMIS;
10) SAN SEVERO;
11) RIGNANO GARGANICO;
12) VICO DEL GARGANO;
13) VIESTE.

14A09599

DECRETO 5 dicembre 2014.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014 verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2014, n. 253, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici dei giorni 19 e 20 settembre, che hanno interessato le province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato;

Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici, trasmesso dall'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri con nota prot. USCM/105/U/2014 del 28 ottobre 2014;

Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, a strutture ed infrastrutture e danni a beni mobili, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco.

Decreta

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato *A)* al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

PROVINCIA DI FIRENZE

1) BARBERINO DI MUGELLO;
2) BORGO SAN LORENZO;
3) CAPRAIA E LIMITE;
4) CERRETO GUIDI;
5) DICOMANO;
6) FIRENZE;
7) FIRENZUOLA;

8) FUCECCHIO;

9) LASTRA A SIGNA;

10) LONDA;

11) MARRADI;

12) MONTELUPO FIORENTINO;

13) PALAZZUOLO SUL SENIO;

14) PONTASSIEVE;

15) SCANDICCI;

16) SCARPERIA E SAN PIERO;

17) SIGNA;

18) VINCI.

PROVINCIA DI LUCCA

1) ALTOPASCIO;

2) CAMAIORE;

3) CAPANNORI;

4) LUCCA;

5) MONTECARLO;

6) MASSAROSA;

7) PIETRASANTA;

8) PORCARI;

9) VIAREGGIO.

PROVINCIA DI PISA

1) SAN GIULIANO TERME;

2) VECCHIANO.

PROVINCIA DI PISTOIA

1) LAMPORECCHIO;

2) LARCIANO;

3) MONSUMMANO TERME;

4) QUARRATA;

5) PISTOIA;

6) PIEVE A NIEVOLE;

7) PESCIA;

8) SERRAVALLE PISTOIESE.

PROVINCIA DI PRATO

1) CARMIGNANO;

2) MONTEMURLO;

3) PRATO;

4) VERNIO.

14A09600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2014.

Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)* della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternità, il Capo V, relativo al congedo parentale;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247, nonché l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni, la quale, all'articolo 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Visto l'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della predetta legge 28 giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al comma 24, il numero e l'importo dei voucher, ed è, altresì, determinata la quota di risorse da destinare alla misura di cui al comma 24, lettera *b)*, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2012 con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al comma 24 dell'articolo 4, lettera *b)* della legge 28 giugno 2012, n. 92 e determinati il numero e l'importo dei voucher, nonché la quota di risorse da destinare alla misura;

Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto del 22 dicembre 2012, che prevede il monitoraggio dell'andamento della spesa anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo;

Considerato il grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui agli articoli 4 e seguenti del citato decreto del 22 dicembre 2012;

Ritenuto pertanto necessario individuare elementi per l'implementazione delle misure e degli interventi introdotti dall'articolo 4 del decreto del 22 dicembre 2012, nonché di prevedere l'applicazione della misura in questione anche alle lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sull'estensione delle misure dell'articolo 4, comma 24, lettera *b)* della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta

Art. 1.

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

Art. 2.

Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Art. 3.

Modalità di ammissione

1. Per accedere al beneficio di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 1 intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente.

2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilità residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate e presuntivamente presentabili fino alla fine dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in via concomitante, può essere rideterminata la misura del beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle domande accolte, sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'articolo 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.
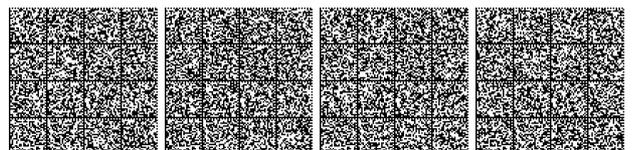
Art. 4.

Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 1 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;

usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

3. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

4. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

Art. 5.

Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate

1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)* della legge n. 92 del 2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse possono presentare on line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo è pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS ed è liberamente consultabile. Le strutture già iscritte nel 2013 possono manifestare la volontà di permanere nell'elenco confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati.

3. L'elenco è aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)* della legge n. 92 del 2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Art. 6.

Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Art. 7.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5345

14A09598

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Centro agrochimico regionale – A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche), in Jesi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 18 novembre 2014 dal laboratorio Centro agrochimico regionale - A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche), ubicato in Jesi (Ancona), via Roncaglia n. 20, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro agrochimico regionale - A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche), ubicato in Jesi (Ancona), via Roncaglia n. 20, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è M. Maddalena Cannella.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 19 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro agrochimico regionale - A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche) perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità libera	regolamento CEE 2568/1991 allegato II + regolamento CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K 232, K 279, Delta K)	regolamento CEE 2568/1991 allegato IX + regolamento UE 299/2013
Numero di perossidi	regolamento CEE 2568/1991 allegato III

14A09356

DECRETO 18 novembre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Giampaolo Spina e Simona Beccaro, in Atripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 17 novembre 2014 dal laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Giampaolo Spina e Simona Beccaro, ubicato in Atripalda (Avelino), via Fellitto snc, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Giampaolo Spina e Simona Beccaro, ubicato in Atripalda (Avellino), via Fellitto snc, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Giuseppe Buonopane.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 settembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Giampaolo Spina e Simona Beccaro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS-313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A 4C R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale	regolamento CE 491/2009 allegato I p.to 14 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	regolamento CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A 4C R2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009

14A09357

DECRETO 19 novembre 2014.

Rettifica del decreto 9 maggio 2013 relativo all'iscrizione di varietà di sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2014 "Iscrizione di varietà di sorgo al registro nazionale", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122, del 27 maggio 2013;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Euroagro Srl, del 23 settembre 2014, con la quale si segnala l'errata attribuzione della specie per la varietà denominata Adancegrazer;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto ministeriale del 27 maggio 2014:

Decreta:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto ministeriale 9 maggio 2013 "Iscrizione di varietà di sorgo al registro nazionale", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122, del 27 maggio 2013, nella tabella sorgo, la varietà Advancegrazer è cancellata e sostituita dalla seguente:

IBRIDI DI SORGO x ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13188	Advance-grazer		HT	National Seed - Sud Africa

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A09396

DECRETO 21 novembre 2014.

Rettifica al decreto n. 3289 dell'11 febbraio 2014 recante: «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività cementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a nonna dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 3289 dell'11 febbraio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2014, in particolare l'art. 2, con il quale sono state cancellate le varietà di Loglio perenne "Barblack" e "Bartempo" e di Festuca arundinacea "Labarinth" per presentazione della domanda di rinnovo oltre i termini previsti dalla normativa;

Accertato altresì che per le varietà sopra menzionate era stata regolarmente presentata la richiesta di proroga di certificazione e commercializzazione;

Considerato che nello stesso decreto n. 3289 dell'11 febbraio 2014, le sopra citate varietà erano state elencate all'art. 2 "varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione", anziché all'art. 3 "varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione, le cui sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2016".

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale nelle parti copra citate;

Decreta:

Nel decreto ministeriale n. 3289 dell'11 febbraio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2014, recante "Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013", è modificato come segue:

- Le varietà di Loglio perenne "Barblack" e "Bartempo" e di Festuca arundinacea "Labarinth" vengono depennate dall'elenco dell'art. 2 "varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione" e inserite nell'elenco dell'art. 3 "varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione, le cui sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2016"

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A09397

DECRETO 28 novembre 2014.

Approvazione delle Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Trentino, in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Trentino, ovvero «Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino», «Williams trentino/Williams del Trentino», «Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino», «Aprikot trentino/Aprikot del Trentino», «Kirsch trentino/Kirsch del Trentino», presentate dalla Provincia Autonoma di Trento;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Trentino pubblicate con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sono approvate le schede tecniche delle seguenti indicazioni geografiche riportate nei rispettivi allegati, parte integrante del presente provvedimento:

«Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino» - (Allegato «A»),

«Williams trentino/Williams del Trentino» - (Allegato «B»),

«Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino» - (Allegato «C»),

«Aprikot trentino/Aprikot del Trentino» - (Allegato «D»),

«Kirsch trentino/Kirsch del Trentino» - (Allegato «E»).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2014

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«DISTILLATO DI MELE TRENTINO» O «DISTILLATO DI MELE DEL TRENTINO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di Frutta

La denominazione "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino" è esclusivamente riservata all'acquavite di mele ottenuta da mele prodotte e lavorate nella Provincia Autonoma di Trento, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di mele (Malus communis);

la distillazione è effettuata a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere aggiunto alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol.

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La frutta fresca o adeguatamente conservata deve essere lavorata in maniera da preservarne le caratteristiche organolettiche. La fermentazione deve avvenire seguendo modalità tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche. Le puree fermentate devono essere condizionate in maniera da preservare le caratteristiche aromatiche derivanti dalla materia prima e dalle operazioni di ottenimento della stessa.

Il "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino" è ottenuto per distillazione della purea fermentata con impianto discontinuo, anche dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco e può essere altresì ottenuto mediante processo di distillazione in continuo. La distillazione delle puree fermentate e la ridistillazione delle flemme con impianto discontinuo o continuo devono essere effettuate a meno di 86 per cento in volume cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime distillate. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione del "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino" è consentita l'aggiunta del frutto intero o parti di esso e l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito. Il "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La produzione dell'Acquavite "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino", così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle puree fermentate ed è legata strettamente al territorio di origine.

I sistemi di distillazione adottati, in particolare la larga diffusione di impianti discontinui a bagnomaria con caldaia e colonna di distillazione separate, consentono la rettifica delle flemme in discontinuo. Tale tipologia d'impianti e la conduzione degli stessi permette di mantenere nel prodotto le molteplici componenti aromatiche che conferiscono le tipiche caratteristiche organolettiche al "Distillato di mele trentino" o "Distillato di mele del Trentino". L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

La produzione delle acquaviti di frutta, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Trentino una lunga tradizione (si veda "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino - Museo degli usi e costumi della gente trentina" di Umberto Raffaelli, 1976; "Le grappe del Trentino" di Menapace, Margheri, Avancini, Versini, Morelli, Betti, Tonon, Cocchi, Raffaelli - Manfrini Editori, 1979; "Atlante dei prodotti tradizionali trentini (grappa giovane trentina, distillati di frutta, acquavite di genziana)" di Bazzanella, Gilli - Provincia Autonoma di Trento, 2004; "La grappa e i distillati in Trentino" di Bandini, Rizzi, Zanotelli - CCIAA di Trento, 2008). La distillazione in Trentino ha un'origine assai antica e rivestiva un'importanza tale da essere og-

getto di proclami e regolamenti da parte della pubblica autorità, come testimoniato, ad esempio, il "Proclama in materia de vini, vernazze et aquevite forastieri", del 7 agosto 1697, emanato dal Magistrato Consolare di Trento al fine di combattere il contrabbando, o dal Regolamento del 1757 relativo alle disposizioni che dovevano essere osservate nelle Magnifiche Comunità del Vicariato di Cembra. Al pari della distillazione della vinaccia da cui si ottiene la grappa, in Trentino l'arte del distillare i frutti si perde nella notte dei tempi. Questo avveniva in particolare per quei frutti (mele e pere) dai quali si otteneva il sidro, che sostituiva il vino nelle valli dove non si coltivava la vite. Per quanto riguarda invece l'abitudine di distillare i frutti a nocciolo e a bacca, essa è una pratica, relativamente più recente, che risale ad oltre due secoli fa. Anticamente si distillavano prevalentemente i frutti selvatici o semiselvatici, fra cui soprattutto la marasca e la prugna. Nel testo di Umberto Raffaelli "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino" vi sono citazioni storiche di documenti conservati in archivi trentini riferiti ai secoli XVIII e XIX che richiamano "… acqavita di birra, d'Anziana, di grano e di frutti …" ed inoltre sono riportati gli esercizi trentini per la distillazione dell'acquavite nel periodo di produzione 1879-80 con citazione di distillazione di frutta a nocciolo in Trentino. Dal secondo dopo guerra in poi, l'abbondanza di materia prima coltivata ed il nuovo metodo di distillazione 'Tullio Zadra' hanno fatto sì che la pratica di distillazione della frutta potesse decollare con una produzione tipica di altissima qualità.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Provincia Autonoma di Trento, via Trener n. 3, 38121, Trento.

ALLEGATO *B*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«WILLIAMS TRENTINO» O «WILLIAMS DEL TRENTINO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Williams trentino" o "Williams del Trentino"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta

La denominazione "Williams trentino" o "Williams del Trentino" è esclusivamente riservata all'acquavite ottenuta da pere Williams lavorate nella Provincia Autonoma di Trento, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di pere Williams (Pyrus communis L. cv. Williams);

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1350 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere aggiunto alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol.

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La frutta fresca o adeguatamente conservata deve essere lavorata in maniera da preservarne le caratteristiche organolettiche. La fermentazione deve avvenire seguendo modalità tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche. Le puree fermentate devono essere condizionate in maniera da preservare le caratteristiche aromatiche derivanti dalla materia prima e dalle operazioni di ottenimento della stessa.

La "Williams trentino" o "Williams del Trentino" è ottenuta per distillazione della purea fermentata con impianto discontinuo, anche dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco e può essere altresì ottenuta mediante processo di distillazione in continuo. La distillazione delle puree fermentate e la ridistillazione delle flemme con impianto discontinuo o continuo devono essere effettuate a meno di 86 per cento in volume cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime distillate. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione della "Williams trentino" o "Williams del Trentino" è consentita l'aggiunta del frutto intero e l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito. La "Williams trentino" o "Williams del Trentino" può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La produzione dell'acquavite "Williams trentino" o "Williams del Trentino", così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle puree fermentate ed è legata strettamente al territorio di origine.

I sistemi di distillazione adottati, in particolare la larga diffusione di impianti discontinui a bagnomaria con caldaia e colonna di distillazione separate, consentono la rettifica delle flemme in discontinuo. Tale tipologia d'impianti e la conduzione degli stessi permette di mantenere nel prodotto le molteplici componenti aromatiche che conferiscono le tipiche caratteristiche organolettiche alla acquavite "Williams trentino" o "Williams del Trentino". L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

La produzione delle acquaviti di frutta, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Trentino una lunga tradizione (si veda "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino - Museo degli usi e costumi della gente trentina" di Umberto Raffaelli, 1976; "Le grappe del Trentino" di Menapace, Margheri, Avancini, Versini, Morelli, Betti, Tonon, Cocchi, Raffaelli - Manfrini Editori, 1979; "Atlante dei prodotti tradizionali trentini (grappa giovane trentina, distillati di frutta, acquavite di genziana)" di Bazzanella, Gilli - Provincia Autonoma di Trento, 2004; "La grappa e i distillati in Trentino" di Bandini, Rizzi, Zanotelli - CCIAA di Trento, 2008). La distillazione in Trentino ha un'origine assai antica e rivestiva un'importanza tale da essere oggetto di proclami e regolamenti da parte della pubblica autorità, come testimoniato, ad esempio, il "Proclama in materia de vini, vernazze et aquevite forastieri", del 7 agosto 1697, emanato dal Magistrato Consolare di Trento al fine di combattere il contrabbando, o dal Regolamento del 1757 relativo alle disposizioni che dovevano essere osservate nelle Magnifiche Comunità del Vicariato di Cembra. Al pari della distillazione della vinaccia da cui si ottiene la grappa, in Trentino l'arte del distillare i frutti si perde nella notte dei tempi. Questo avveniva in particolare per quei frutti (mele e pere) dai quali si otteneva il sidro, che sostituiva il vino nelle valli dove non si coltivava la vite. Per quanto riguarda invece l'abitudine di distillare i frutti a nocciolo e a bacca, essa è una pratica, relativamente più recente, che risale ad oltre due secoli fa. Anticamente si distillavano prevalentemente i frutti selvatici o semiselvatici, fra cui soprattutto la marasca e la prugna. Nel testo di Umberto Raffaelli "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino" vi sono citazioni storiche di documenti conservati in archivi trentini riferiti ai secoli XVIII e XIX che richiamano "… acqavita di birra, d'Anziana, di grano e di frutti …" ed inoltre sono riportati gli esercizi trentini per la distillazione dell'acquavite nel periodo di produzione 1879-80 con citazione di distillazione di frutta a nocciolo in Trentino. Dal secondo dopo guerra in poi, l'abbondanza di materia prima coltivata ed il nuovo metodo di distillazione 'Tullio Zadra' hanno fatto sì che la pratica di distillazione della frutta potesse decollare con una produzione tipica di altissima qualità.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Provincia Autonoma di Trento, via Trener n. 3, 38121, Trento.

ALLEGATO *C*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«SLIWOVITZ TRENTINO» O «SLIWOVITZ DEL TRENTINO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di Frutta

La denominazione "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino" è esclusivamente riservata all'acquavite ottenuta da Prugne prodotte e lavorate nella Provincia Autonoma di Trento, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di prugne (Prunus domestica L.);

la distillazione è effettuata a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere aggiunto alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol.

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La frutta fresca o adeguatamente conservata deve essere lavorata in maniera da preservarne le caratteristiche organolettiche. La fermentazione deve avvenire seguendo modalità tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche. Le puree fermentate devono essere condizionate in maniera da preservare le caratteristiche aromatiche derivanti dalla materia prima e dalle operazioni di ottenimento della stessa.

Lo "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino" è ottenuto per distillazione della purea fermentata con impianto discontinuo, anche dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco e può essere altresì ottenuto mediante processo di distillazione in continuo. La distillazione delle puree fermentate e la ridistillazione delle flemme con impianto discontinuo o continuo devono essere effettuate a meno di 86 per cento in volume cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime distillate. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione dello "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino" è consentita l'aggiunta del frutto intero e l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito. Lo "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La produzione dell'Acquavite "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino", così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle puree fermentate ed è legata strettamente al territorio di origine. I sistemi di distillazione adottati, in particolare la larga diffusione di impianti discontinui a bagnomaria con caldaia e colonna di distillazione separate, consentono la rettifica delle flemme in discontinuo. Tale tipologia d'impianti e la conduzione degli stessi permette di mantenere nel prodotto le molteplici componenti aromatiche che conferiscono le tipiche caratteristiche organolettiche allo "Sliwovitz trentino" o "Sliwovitz del Trentino". L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

La produzione delle acquaviti di frutta, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Trentino una lunga tradizione (si veda "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino - Museo degli usi e costumi della gente trentina" di Umberto Raffaelli, 1976; "Le grappe del Trentino" di Menapace, Margheri, Avancini, Versini, Morelli, Betti, Tonon, Cocchi, Raffaelli - Manfrini Editori, 1979; "Atlante dei prodotti tradizionali trentini (grappa giovane trentina, distillati di frutta, acquavite di genziana)" di Bazzanella, Gilli - Provincia Autonoma di Trento, 2004; "La grappa e i distillati in Trentino" di Bandini, Rizzi, Zanotelli - CCIAA di Trento, 2008). La distillazione in Trentino ha un'origine assai antica e rivestiva un'importanza tale da essere oggetto di proclami e regolamenti da parte della pubblica autorità, come testimoniato, ad esempio, il "Proclama in materia de vini, vernazze et aquevite forastieri", del 7 agosto 1697, emanato dal Magistrato Consolare di Trento al fine di combattere il contrabbando, o dal Regolamento del 1757 relativo alle disposizioni che dovevano essere osservate nelle Magnifiche Comunità del Vicariato di Cembra. Al pari della distillazione della vinaccia da cui si ottiene la grappa, in Trentino l'arte del distillare i frutti si perde nella notte dei tempi. Questo avveniva in particolare per quei frutti (mele e pere) dai quali si otteneva il sidro, che sostituiva il vino nelle valli dove non si coltivava la vite. Per quanto riguarda invece l'abitudine di distillare i frutti a nocciolo e a bacca, essa è una pratica, relativamente più recente, che risale ad oltre due secoli fa. Anticamente si distillavano prevalentemente i frutti selvatici o semiselvatici, fra cui soprattutto la marasca e la prugna. Nel testo di Umberto Raffaelli "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino" vi sono citazioni storiche di documenti conservati in archivi trentini riferiti ai secoli XVIII e XIX che richiamano "… acqavita di birra, d'Anziana, di grano e di frutti …" ed inoltre sono riportati gli esercizi trentini per la distillazione dell'acquavite nel periodo di produzione 1879-80 con citazione di distillazione di frutta a nocciolo in Trentino. Dal secondo dopo guerra in poi, l'abbondanza di materia prima coltivata ed il nuovo metodo di distillazione 'Tullio Zadra' hanno fatto sì che la pratica di distillazione della frutta potesse decollare con una produzione tipica di altissima qualità.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Provincia Autonoma di Trento, via Trener n. 3, 38121, Trento.

ALLEGATO *D*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«APRIKOT TRENTINO» O «APRIKOT DEL TRENTINO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di Frutta

La denominazione "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino" è esclusivamente riservata all'acquavite ottenuta da albicocche lavorate nella Provincia Autonoma di Trento, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di albicocche (Prunus armeniaca);

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere aggiunto alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol..

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La frutta fresca o adeguatamente conservata deve essere lavorata in maniera da preservarne le caratteristiche organolettiche. La fermentazione deve avvenire seguendo modalità tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche. Le puree fermentate devono essere condizionate in maniera da preservare le caratteristiche aromatiche derivanti dalla materia prima e dalle operazioni di ottenimento della stessa.

L' "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino" è ottenuto per distillazione della purea fermentata con impianto discontinuo, anche dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco e può essere altresì ottenuta mediante processo di distillazione in continuo. La distillazione delle puree fermentate e la ridistillazione delle flemme con impianto discontinuo o continuo devono essere effettuate a meno di 86 per cento in volume cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime distillate. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione dell' "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino" è consentita l'aggiunta del frutto intero e l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito. L' "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La produzione dell'Acquavite "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino", così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle puree fermentate ed è legata strettamente al territorio di origine.

I sistemi di distillazione adottati, in particolare la larga diffusione di impianti discontinui a bagnomaria con caldaia e colonna di distillazione separate, consentono la rettifica delle flemme in discontinuo. Tale tipologia d'impianti e la conduzione degli stessi permette di mantenere nel prodotto le molteplici componenti aromatiche che conferiscono le tipiche caratteristiche organolettiche all' "Aprikot trentino" o "Aprikot del Trentino". L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

La produzione delle acquaviti di frutta, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Trentino una lunga tradizione (si veda "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino - Museo degli usi e costumi della gente trentina" di Umberto Raffaelli, 1976; "Le grappe del Trentino" di Menapace, Margheri, Avancini, Versini, Morelli, Betti, Tonon, Cocchi, Raffaelli – Manfrini Editori, 1979; "Atlante dei prodotti tradizionali trentini (grappa giovane trentina, distillati di frutta, acquavite di genziana)" di Bazzanella, Gilli - Provincia Autonoma di Trento, 2004; "La grappa e i distillati in Trentino" di Bandini, Rizzi, Zanotelli - CCIAA di Trento, 2008). La distillazione in Trentino ha un'origine assai antica e rivestiva un'importanza tale da essere oggetto di proclami e regolamenti da parte della pubblica autorità, come testimoniato, ad esempio, il "Proclama in materia de vini, vernazze et aquevite forastieri", del 7 agosto 1697, emanato dal Magistrato Consolare di Trento al fine di combattere il contrabbando, o dal Regolamento del 1757 relativo alle disposizioni che dovevano essere osservate nelle Magnifiche Comunità del Vicariato di Cembra. Al pari della distillazione della vinaccia da cui si ottiene la grappa, in Trentino l'arte del distillare i frutti si perde nella notte dei tempi. Questo avveniva in particolare per quei frutti (mele e pere) dai quali si otteneva il sidro, che sostituiva il vino nelle valli dove non si coltivava la vite. Per quanto riguarda invece l'abitudine di distillare i frutti a nocciolo e a bacca, essa è una pratica, relativamente più recente, che risale ad oltre due secoli fa. Anticamente si distillavano prevalentemente i frutti selvatici o semiselvatici, fra cui soprattutto la marasca e la prugna. Nel testo di Umberto Raffaelli "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino" vi sono citazioni storiche di documenti conservati in archivi trentini riferiti ai secoli XVIII e XIX che richiamano "… acqavita di birra, d'Anziana, di grano e di frutti …" ed inoltre sono riportati gli esercizi trentini per la distillazione dell'acquavite nel periodo di produzione 1879-80 con citazione di distillazione di frutta a nocciolo in Trentino. Dal secondo dopo guerra in poi, l'abbondanza di materia prima coltivata ed il nuovo metodo di distillazione 'Tullio Zadra' hanno fatto sì che la pratica di distillazione della frutta potesse decollare con una produzione tipica di altissima qualità.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Provincia Autonoma di Trento, via Trener n. 3, 38121, Trento.

ALLEGATO *E*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«KIRSCH TRENTINO» O «KIRSCH DEL TRENTINO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino"

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di Frutta

La denominazione "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino" è esclusivamente riservata all'acquavite ottenuta da ciliegie prodotte e lavorate nella Provincia Autonoma di Trento, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) *caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria*

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di ciliegie (Prunus cerasus, Prunus avium)

la distillazione è effettuata a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere aggiunto alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol.

c) *Zona geografica interessata*

L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

La frutta fresca o adeguatamente conservata deve essere lavorata in maniera da preservarne le caratteristiche organolettiche. La fermentazione deve avvenire seguendo modalità tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche. Le puree fermentate devono essere condizionate in maniera da preservare le caratteristiche aromatiche derivanti dalla materia prima e dalle operazioni di ottenimento della stessa.

Il "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino" è ottenuto per distillazione della purea fermentata con impianto discontinuo, anche dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco e può essere altresì ottenuto mediante processo di distillazione in continuo. La distillazione delle puree fermentate e la ridistillazione delle flemme con impianto discontinuo o continuo devono essere effettuate a meno di 86 per cento in volume cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime distillate. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione del "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino" è consentita l'aggiunta del frutto intero e l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito. Il "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La produzione dell'Acquavite "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino", così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle puree

fermentate ed è legata strettamente al territorio di origine. I sistemi di distillazione adottati, in particolare la larga diffusione di impianti discontinui a bagnomaria con caldaia e colonna di distillazione separate, consentono la rettifica delle flemme in discontinuo. Tale tipologia d'impianti e la conduzione degli stessi permette di mantenere nel prodotto le molteplici componenti aromatiche che conferiscono le tipiche caratteristiche organolettiche al "Kirsch trentino" o "Kirsch del Trentino". L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

La produzione delle acquaviti di frutta, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Trentino una lunga tradizione (si veda "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino - Museo degli usi e costumi della gente trentina" di Umberto Raffaelli, 1976; "Le grappe del Trentino" di Menapace, Margheri, Avancini, Versini, Morelli, Betti, Tonon, Cocchi, Raffaelli - Manfrini Editori, 1979; "Atlante dei prodotti tradizionali trentini (grappa giovane trentina, distillati di frutta, acquavite di genziana)" di Bazzanella, Gilli - Provincia Autonoma di Trento, 2004; "La grappa e i distillati in Trentino" di Bandini, Rizzi, Zanotelli - CCIAA di Trento, 2008). La distillazione in Trentino ha un'origine assai antica e rivestiva un'importanza tale da essere oggetto di proclami e regolamenti da parte della pubblica autorità, come testimoniato, ad esempio, il "Proclama in materia de vini, vernazze et aquevite forastieri", del 7 agosto 1697, emanato dal Magistrato Consolare di Trento al fine di combattere il contrabbando, o dal Regolamento del 1757 relativo alle disposizioni che dovevano essere osservate nelle Magnifiche Comunità del Vicariato di Cembra. Al pari della distillazione della vinaccia da cui si ottiene la grappa, in Trentino l'arte del distillare i frutti si perde nella notte dei tempi. Questo avveniva in particolare per quei frutti (mele e pere) dai quali si otteneva il sidro, che sostituiva il vino nelle valli dove non si coltivava la vite. Per quanto riguarda invece l'abitudine di distillare i frutti a nocciolo e a bacca, essa è una pratica, relativamente più recente, che risale ad oltre due secoli fa. Anticamente si distillavano prevalentemente i frutti selvatici o semiselvatici, fra cui soprattutto la marasca e la prugna. Nel testo di Umberto Raffaelli "Acquavite e Grappa nell'uso e nel costume del Trentino" vi sono citazioni storiche di documenti conservati in archivi trentini riferiti ai secoli XVIII e XIX che richiamano "… acqavita di birra, d'Anziana, di grano e di frutti …" ed inoltre sono riportati gli esercizi trentini per la distillazione dell'acquavite nel periodo di produzione 1879-80 con citazione di distillazione di frutta a nocciolo in Trentino. Dal secondo dopo guerra in poi, l'abbondanza di materia prima coltivata ed il nuovo metodo di distillazione 'Tullio Zadra' hanno fatto sì che la pratica di distillazione della frutta potesse decollare con una produzione tipica di altissima qualità.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Provincia Autonoma di Trento, via Trener n. 3, 38121, Trento.

14A09348

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale del Monferrato - società agricola cooperativa potrà essere indicata in - cantina del Monferrato - società agricola cooperativa», in Rosignano Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 giugno 2014, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 1° agosto 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cantina sociale del Monferrato - società agricola cooperativa potrà essere indicata in - Cantina del Monferrato - società agricola cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 20 marzo 2014 e del successivo supplemento di verifica concluso in data 16 maggio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 agosto 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina sociale del Monferrato - società agricola cooperativa potrà essere indicata in - Cantina del Monferrato - società agricola cooperativa», con sede in Rosignano Monferrato (Alessandria) (codice fiscale 00160390068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (Cuneo) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Vicoforte (Cuneo), via Collarei n. 38.
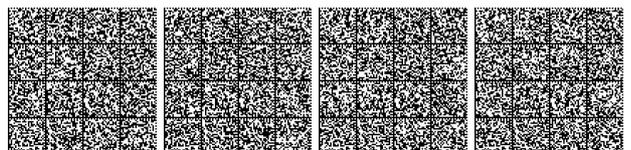
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09355

DECRETO 6 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Appia Sorgente Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 settembre 2014 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 settembre 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Appia sorgente Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1° agosto 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 ottobre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante, in sede di revisione, ha dichiarato di non opporsi all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di non avere controdeduzioni da produrre;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Appia sorgente Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 07488181004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Daniela Del Pio, nata a Roma il 3 giugno 1958, e ivi domiciliata in viale dei Promontori n. 438.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09354
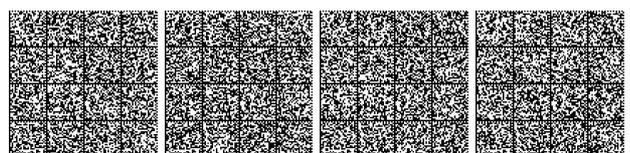
DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Fatima di Casa Maria», in Prignano sulla Secchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 6 ottobre 2014 n. 157 del Tribunale di Modena, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Sociale Fatima di Casa Maria»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Fatima di Casa Maria», con sede in Prignano sulla Secchia (MO) (codice fiscale n. 03435670363) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Bergonzini, nato a Modena il 6 settembre 1967 ivi domiciliato, in via Baccelli, n. 44.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09352

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Borgo società cooperativa», in San Bartolomeo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 22 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 7 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Borgo Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 agosto 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Considerato che la cooperativa in esame è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. in data 24 settembre 2013, con la nomina del commissario il dott. Gianluca Giorgi;

Vista la nota del 6 febbraio 2014, pervenuta alla competente Divisione VI in data 26 marzo 2014, con la quale il suddetto commissario governativo ha comunicato con apposita relazione l'impossibilità di proseguire l'attività con richiesta di sottoporre immediatamente la cooperativa alla procedura liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Borgo Società cooperativa», con sede in San Bartolomeo (RE) (codice fiscale n. 02358490353) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Bergonzini, nato a Modena il 6 settembre 1967 ivi domiciliato, in via Baccelli, n. 44.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09353

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexamono».

Estratto determina V&A n. 2441 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DEXAMONO;

Numero di procedura: n. NL/H/0653/001/II/011.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Dexamono, nelle forme e confezioni sottoelencate:

037195017 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose LDPE in bustina;

037195029 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose LDPE in bustina;

037195031 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose LDPE in bustina;

037195043 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 50 contenitori monodose LDPE in bustina;

037195056 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 100 contenitori monodose LDPE in bustina;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea, con sede legale e domicilio fiscale in Clermont-Ferrand-Cedex 2, Rue Louis Bleriot,12-BP73 ST. Jean, Cap 63017, Francia (FR).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento Scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09433

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexplanon».

Estratto determina V&A n. 2454 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NEXPLANON;

Numero di procedura: n. NL/H/0150/001/WS/036, n. NL/H/xxxx/WS/081.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2 e 4.4 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Nexplanon, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034352017 - 1 impianto da 68 mg per uso sottocutaneo;

A.I.C. 034352029 - 5 impianti da 68 mg per uso sottocutaneo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, CAP 5349 AB, Olanda (NL).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09434

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lonel».

Estratto determina V&A n. 2455 del 20 novembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di Tipo IB, relativamente al medicinale LONEL;

Numeri di procedura:

n. UK/H/0803/001/II/017/G;

n. UK/H/0803/001/II/015;

n. UK/H/0803/001/IB/012.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Lonel, nelle forma e confezione sottoelencata:

038802017 - «1500 MCG compresse» 1 compressa in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Medimpex UK Limited, con sede legale e domicilio fiscale in London W9 2EP, 127 Shirland Road, Regno Unito (UK).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09435

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio con potassio cloruro Baxter».

Estratto determina V&A n. 2458 del 20 novembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER.

Numero di procedura: n. UK/H/0488/001-002/II/017/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Glucosio con Potassio Cloruro Baxter, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

035842018 - "5% + 0,15% soluzione per infusione" 20 sacche viaflo da 500 ml;

035842020 - "5% + 0,15% soluzione per infusione" 10 sacche viaflo da 1000 ml;

035842032 - "5% + 0,3% soluzione per infusione" 20 sacche viaflo da 500 ml;

035842044 - "5% + 0,3% soluzione per infusione" 10 sacche viaflo da 1000 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), piazzale Dell'Industria n. 20 - Cap 00144, Italia - Codice fiscale n. 00492340583.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla

data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09436

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar».

Estratto determina V&A n. 2460 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZEMPLAR.

Numero di procedura: n. ES/H/0113/002-004/II/068.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.2 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Zemplar, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

036374039 - "1 mcg capsule molli" 30 capsule in flacone HDPE;

036374041 - "1 mcg capsule molli" 7 capsule in blister PVC/fluoropolimero/AL;

036374054 - "1 mcg capsule molli" 28 capsule in blister PVC/fluoropolimero/AL;

036374066 - "2 mcg capsule molli" 30 capsule in flacone HDPE;

036374078 - "2 mcg capsule molli" 7 capsule in blister PVC/fluoropolimero/AL;

036374080 - "2 mcg capsule molli" 28 capsule in blister PVC/fluoropolimero/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Abbvie S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Latina (LT), S.R. 148 Pontina Km. 52 snc - Campoverde di Aprilia, cap 04011, Italia - Codice fiscale n. 02645920592.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09437

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Gedeon Richter».

Estratto determina V&A n. 2464 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.2.a), C.I.3.b) relativamente al medicinale MONTELUKAST GEDEON RICHTER.

Numero di procedura: n. HU/H/0186/001-003/II/005/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Montelukast Gedeon Richter, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

040460014 - "4 mg compresse masticabili" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460026 - "4 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460038 - "4 mg compresse masticabili" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460040 - "4 mg compresse masticabili" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460053 - "5 mg compresse masticabili" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460065 - "5 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460077 - "5 mg compresse masticabili" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460089 - "5 mg compresse masticabili" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460091 - "5 mg compresse masticabili" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460103 - "5 mg compresse masticabili" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460115 - "4 mg compresse masticabili" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460127 - "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460139 - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460141 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460154 - "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460166 - "10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040460178 - "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC, con sede legale e domicilio fiscale in 1103 Budapest-Ungheria, Gyomroi UT 19-21, Ungheria (HU).

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

TUTELA BREVETTUALE

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09438

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eloxatin».

Estratto determina V&A n. 2467 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ELOXATIN.

Numero di procedura: n. FR/H/0144/001-002/II/060.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Eloxatin, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

034411013 - 1 flaconcino 50 mg polvere x infusione EV;

034411025 - 1 flaconcino 100 mg polvere x infusione EV;

034411037 - "5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

034411049 - "5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

034411052 - "5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 40 ml.

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione delle confezioni da:

034411013 - 1 flaconcino 50 mg polvere x infusione EV;

034411025 - 1 flaconcino 100 mg polvere x infusione EV.

a:

034411013 - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

034411025 - "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 100 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio n. 37/B, cap 20158, Italia - Codice fiscale n. 00832400154.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Angenerico».

Estratto determina V&A n. 2461 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: rinnovo autorizzazione e variazione di tipo IB, relativamente al medicinale NEBIVOLOLO ANGENERICO.

Numero di procedura:

n. DE/H/0767/001/R/001;

n. DE/H/0767/001/IB/010.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Nebivololo Angenerico, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

038134019 - "5 mg compresse" 7 compresse in blister PVC/AL;

038134021 - "5 mg compresse" 10 compresse in blister PVC/AL;

038134033 - "5 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/AL;

038134045 - "5 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL;

038134058 - "5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/AL;

038134060 - "5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL;

038134072 - "5 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/AL;

038134084 - "5 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/AL;

038134096 - "5 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL;

038134108 - "5 mg compresse" 84 compresse in blister PVC/AL;

038134110 - "5 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/AL;

038134122 - "5 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/AL;

038134134 - "5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/AL;

038134146 - "5 mg compresse" 500 compresse in blister PVC/AL;

038134159 - "5 mg compresse" 7 compresse in flacone PE;

038134161 - "5 mg compresse" 10 compresse in flacone PE;

038134173 - "5 mg compresse" 14 compresse in flacone PE;
038134185 - "5 mg compresse" 20 compresse in flacone PE;
038134197 - "5 mg compresse" 28 compresse in flacone PE;
038134209 - "5 mg compresse" 30 compresse in flacone PE;
038134211 - "5 mg compresse" 50 compresse in flacone PE;
038134223 - "5 mg compresse" 56 compresse in flacone PE;
038134235 - "5 mg compresse" 60 compresse in flacone PE;
038134247 - "5 mg compresse" 84 compresse in flacone PE;
038134250 - "5 mg compresse" 90 compresse in flacone PE;
038134262 - "5 mg compresse" 98 compresse in flacone PE;
038134274 - "5 mg compresse" 100 compresse in flacone PE;
038134286 - "5 mg compresse" 500 compresse in flacone PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Nocera Umbra n. 75, cap 00181, Italia - Codice fiscale n. 07287621002.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

TUTELA BREVETTUALE

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09440

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione della procedura di VIA del progetto Autostrada A1 Milano-Napoli - adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello Tratta La Quercia-Badia Nuova Lotto 5B Galleria Val di Sambro - Interventi di drenaggio profondo e superficiale di Ripoli.

Con la determinazione direttoriale n. DVA-2014-0039216 del 27 novembre 2014 concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli - adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello Tratta La Quercia-Badia Nuova Lotto 5B Galleria Val di Sambro - Interventi di drenaggio profondo e superficiale di Ripoli,

si determina:

1. L'esclusione della procedura di VIA del progetto Autostrada A1 Milano-Napoli - "adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello Tratta La Quercia-Badia Nuova Lotto 5B Galleria Val di Sambro - Interventi di drenaggio profondo e superficiale di Ripoli. Proponente Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A., fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

14A09478

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario M + PAC.

Estratto del provvedimento n. 911 del 12 novembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario M + PAC (A.I.C. n. 103526).

Titolare: MSD Animal Health S.r.l. Via Fratelli Cervi s.n.c Centro Direzionale Milano Due Palazzo Canova 20090 Segrate (MI).

Modifica: numero Procedura Europea: FR/V/0131/001/II/010.

Si autorizza l'aggiunta delle seguenti tre nuove confezioni:

flacone in PET da 50 ml, 100 ml e 200 ml chiuso con tappo in gomma nitrilica.

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del punto 6.5, del punto 8 e del punto 10 del Sommario delle Caratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Natura del confezionamento primario:

flaconi in polietilene ad alta densità chiusi con tappi di gomma bromobutilica rivestiti di Teflon oppure flaconi in PET chiusi con tappi di gomma nitrilica.

Tappo di gomma: Tipo I.

Ghiera in alluminio.

Confezioni:

Scatola contenente 1 flacone da 50 ml;
Scatola contenente 2 flaconi da 50 ml;
Scatola contenente 5 flaconi da 50 ml;

Scatola contenente 10 flaconi da 50 ml;
Scatola contenente 1 flacone da 100 ml;
Scatola contenente 2 flaconi da 100 ml;
Scatola contenente 5 flaconi da 100 ml;
Scatola contenente 10 flaconi da 100 ml;
Scatola contenente 1 flacone da 200 ml;
Scatola contenente 2 flaconi da 200 ml;
Scatola contenente 5 flaconi da 200 ml;
Scatola contenente 10 flaconi da 200 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8 - Numero Autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n.103526012;
Scatola contenente 2 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 103526024;
Scatola contenente 5 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 103526036;
Scatola contenente 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 103526048;
Scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103526051;
Scatola contenente 2 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103526063;
Scatola contenente 5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103526075;
Scatola contenente 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103526087;
Scatola contenente 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103526099;
Scatola contenente 2 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 103526101;
Scatola contenente 5 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 103526113;
Scatola contenente 10 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 103526125;
Scatola contenente 1 flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103526137;
Scatola contenente 1 flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103526176;
Scatola contenente 1 flacone in PET da 200 ml - A.I.C. n. 103526214.

10. Data di revisione del testo: Novembre 2014.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09349

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH-ONE».

Estratto del provvedimento n. 910 del 12 novembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario Suvaxyn MH-ONE (A.I.C. nn. 104078023-035-074-086).

Titolare: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Modifica: numero Procedura Europea: DE/V/0248/001/IB/011/G.

Si autorizza:

1) l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato nei flaconi in HDPE da 50 dosi e da 125 dosi da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 15 mesi;

2) l'aumento al rilascio del limite inferiore della Potenza Relativa (RP) da 4,7 - 22,1 a 5,5 - 22,1.

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del Sommario delle Caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

flaconi HPDE da 10 dosi: 18 mesi;
flaconi HPDE da 50 dosi: 15 mesi;
flaconi HPDE da 125 dosi: 15 mesi.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09350

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Isoflurane-Vet».

Provvedimento n. 904 del 10 novembre 2014

Medicinale veterinario: ISOFLURANE-VET - A.I.C. n. 103120.

Confezioni: Tutte le confezioni.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani n. 16 - Milano.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB classificata B.II.b.2.c.2: modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito: Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti: Esclusi il controllo dei lotti/le prove.

Si autorizza l'aggiunta del sito seguente per il rilascio dei lotti di produzione del prodotto finito:

Aesica Queenborough Limited, Queenborough, Kent , ME11 5EL Regno Unito.

Si fa presente che per le operazioni di rilascio dei lotti di produzione del prodotto finito sono attualmente autorizzati anche il sito Piramal Healthcare UK Limited (Regno Unito) e il sito Merial di Toulouse (Francia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 134 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 13 dicembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0015994/MA004.A007/NOT-L-56 del 20 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 134 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato 14 dicembre 2013, così come integrata dal provvedimento n. 91 del medesimo Consiglio in data 24 ottobre 2014, concernente le nuove tabelle attuariali da utilizzare ai fini del calcolo dell'onere del riscatto e della, ricongiunzione.

14A09430

Approvazione della delibera n. 20319/13 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 dicembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0016160/MA004.A007/ING-L-120 del 25 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20319/13 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 20 dicembre 2013, concernente la determinazione, per l'anno 2013, del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi individualiz.di cui all'articolo 26.6 RGP2012 e dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3, lett. *b)*, del decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 42.

14A09431

Approvazione della delibera n. 1/21GIU14/IA.N. adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 21 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0016287/MA004.A007/VET-L-53 del 26 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1/21GIU14/IA.N. adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 21 giugno 2014, concernente modifiche all'articolo 42 «Prestiti» del Regolamento di attuazione allo Statuto.

14A09432

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa di Sicilia».

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante "Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose", si comunica che la FederVini Sicilia ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica"Grappa di Sicilia", con nota del 20 febbraio 2013 integrata e modificata con note del 15 giugno e del 3 agosto 2013, di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"GRAPPA DI SICILIA"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa di Sicilia

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia

La denominazione "Grappa di Sicilia" è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Sicilia, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della regione Sicilia.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria

- è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente, mediante vapore acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua;

- alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

- la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

- la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.; è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

- 2-butanolo: max 50 mg per ogni 100 ml di alcol etilico anidro (a.a.);

- Acetato di etile: max 200 mg/100 ml a.a;

- Acetaldeide e acetale (espressi in acetaldeide): 150 mg/100 ml a.a.;

- Acidità (espressa in acido acetico): 50 mg/100 ml a.a. per le grappe giovani e 100 mg/100 ml a.a. per le tipologie invecchiata, riserva e stravecchia;

- Rame: max 2 mg/l;

- Zucchero: max 20 g/l;

- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

- non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

- può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la Grappa di Sicilia "invecchiata" sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40 % vol..

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della regione Sicilia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La "Grappa di Sicilia" è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della "Grappa di Sicilia" è consentita l'aggiunta di:

- piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali;

- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008;

- caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento di almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della "Grappa di Sicilia" deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate. La "Grappa di Sicilia" può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l'uso dei termini "riserva" o "stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e/o in anni.
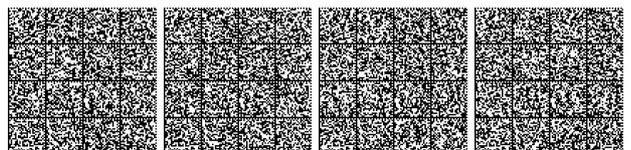
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione della "Grappa di Sicilia" risponde alla rinomata vocazione vitivinicola siciliana ed alla collegata attività di distillazione dei sottoprodotti. La "Grappa di Sicilia", così come documentato in numerose testimonianze storiche, è tradizionalmente ottenuta mediante distillazione diretta delle vinacce ed è strettamente legata al territorio di origine della Sicilia, la più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, e dei suoi arcipelaghi (Eolie, Egadi e Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria).

In questa terra che viene spesso definita "isola del sole" si sono avvicendate una lunghissima sequenza di genti, colonizzatori e conquistatori che hanno apportato, e di volta in volta integrato, molteplici e suggestive consuetudini tra le quali quella della produzione di distillati. Grazie alle condizioni climatiche mediterranee, tali distillati hanno gusti e valenze peculiari determinati dalle caratteristiche possedute dalle uve qui coltivate da sempre. L'abbondante disponibilità di vinacce fresche e fermentate ha reso possibile, nel tempo, lo sviluppo di un particolare sistema di distillazione dal quale si ottengono a bassa gradazione vapori alcolici che hanno la proprietà di conservare nel prodotto i molteplici composti aromatici delle uve che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico alla grappa.

L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297 e circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001.

g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

La "Grappa di Sicilia" deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

1. Il termine "Grappa di Sicilia" può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOCG, DOC o IGT (anche di carattere regionale) prodotto nel medesimo territorio regionale siciliano, qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino, conformemente ai rispettivi disciplinari di produzione; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso. Non è consentito l'impiego del nome "Marsala" proprio della IG "Grappa di Marsala".

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) Nome e indirizzo del richiedente

Federvini – Sezione Regionale Siciliana, Via Curatolo n. 32, Palazzo Fiorito -91025- MARSALA

14A09394

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-287) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.